

Approfondimento Rapporti di lavoro

# Sistemi di IA ad alto rischio: valutazione d'impatto e sorveglianza umana

*di Luca Barbieri, Andrea Rossetti e Marco Piastra*

N. 34 - 09 Settembre 2024

## L. Guida al Lavoro

Quali sono gli obblighi per un datore di lavoro che utilizza un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio?

In tema di sistemi di IA ad alto rischio, e tra questi i sistemi utilizzati nei settori dell'occupazione e gestione dei lavoratori (allegato III, n. 4), il Capo III del Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act), in vigore dal 2 agosto 2027 (art. 113, par. 1, lett. c), contiene disposizioni di rilievo e che non potranno non intrecciarsi con un tessuto normativo - comunitario e nazionale - già articolatissimo e con la contrattazione collettiva di lavoro.

A parere di chi scrive, una delicata funzione d'equilibrio dell'intero impianto dell'AI Act è rinvenibile nell'art. 14, par. 1, ai sensi del quale "i sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo o-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso".

## Gli obblighi del datore di lavoro

Tale disposizione è posta in stretta correlazione con l'art. 26, par. 2, secondo cui il deployer - che nel caso di specie s'ipotizza essere il datore di lavoro che utilizza un sistema IA ad alto rischio - è tenuto a designare le persone fisiche in possesso di competenze e di formazione adeguate a garantire lo svolgimento dell'attività di sorveglianza umana (human oversight) del sistema di IA in uso, attribuendo altresì loro i poteri e le risorse necessari per svolgere tale attività.

Dunque, è ragionevole ritenere che già nella fase d'esame e valutazione dei sistemi di IA presenti sul mercato, e che è molto probabile richiedano sia operato un adattamento perché possano essere impiegati per le specifiche finalità economico-produttive individuate dal deployer-datore di lavoro, questi coinvolga i lavoratori - autonomi o subordinati - a cui affiderà in un secondo tempo lo svolgimento dell'attività di sorveglianza del sistema di IA.

Infatti, è a costoro che è sensato sia affidato il giudizio in relazione a i) l'opportunità di avvalersi di un determinato sistema di IA, ii) gli interventi volti ad adattare il sistema alle finalità effettivamente perseguite e iii) l'adeguatezza degli strumenti d'interfaccia uomo-macchina predisposti dal fornitore del sistema stesso per agevolare l'attività di sorveglianza umana.

In considerazione degli effetti - positivi così come deleteri - che l'utilizzo di un sistema di IA può riflettere su un ente sia sul piano economico che organizzativo, è opportuno che evidenze, criteri e parametri sulla cui base è stato deciso di avvalersi del sistema IA prescelto siano contenuti in un'apposita relazione, predisposta anche alla luce della documentazione tecnica (art. 11) e delle informazioni e istruzioni per l'uso (art. 13, parr. 2 e 3) rese dal fornitore del sistema di IA.

Fermo restando che "i sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire ai deployer di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente" (art. 13, par. 1), la relazione contenente la valutazione del sistema di IA di cui il datore di lavoro-deployer intenderebbe avvalersi consentirebbe altresì di:

- individuare e valutare i rischi per l'organizzazione derivanti dall'impiego del sistema di IA (AI risk assessment), comprendendo ovviamente nel novero i rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

(artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008). Non può escludersi che, alla luce di tali molteplici ponderazioni, i rischi a cui sarebbe esposta l'organizzazione siano giudicati inaccettabili dal datore di lavoro;

- prefigurare elementi e fattori che dovranno essere tenuti in considerazione durante la fase di progettazione e realizzazione di eventuali adattamenti del sistema di IA che si rendano necessari (AI system shaping), considerando che le modifiche apportate al sistema di IA offerto dal fornitore implicano la non trascurabile conseguenza che il datore di lavoro assuma anche la qualificazione di fornitore (art. 3, num. 3));
- assicurare che il sistema di IA sia dotato di strumenti tecnici e interfacce adeguate a svolgere le attività di monitoraggio, prevedendo, in forza dell'art. 9, opportune misure tecniche e organizzative per l'efficace gestione dei rischi (AI risk treatment). A mero titolo d'esempio, tra queste si annoverano le misure volte a contrastare forme di discriminazione algoritmica, violazioni delle disposizioni vigenti in tema di controllo dei lavoratori (art. 4 della Legge 300/1970) e di trattamento dei dati personali (artt. 22 e 35 del Reg. (UE) 2016/679);
- svolgere con l'opportuna periodicità l'attività d'individuazione e ponderazione di potenziali effetti che l'impiego di un sistema di IA potrebbe riverberare sull'organizzazione (AI system impact assessment).

## **Periodo transitorio ed entrata in vigore delle nuove norme**

Sebbene, come precisato, le disposizioni dettate in materia di sistemi di IA ad alto rischio troveranno applicazione solo a decorrere dal 2 agosto 2027, è opportuno che la decisione di avvalersi di un tale sistema sia sin d'ora adottata considerando le disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento, poiché tale accortezza può consentire di:

- avvalersi di un sistema di IA fin d'ora rispondente ai requisiti prescritti dal Regolamento stesso, evitando così di dover sostenere i costi sia di natura economico-finanziaria che organizzativa derivanti da un eventuale adattamento del sistema stesso, sempre che esso sia possibile ed economicamente sostenibile;
- individuare e contrastare i rischi connessi all'utilizzo, anche improprio, del sistema e che non sarebbe altrimenti agevole intercettare.

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole  
**24 ORE**